

CONVENZIONE

TRA

il Comune di Santadi con sede legale in Piazza Marconi, 1 - (codice fiscale 81003190923), rappresentato da Massimo Impera, in qualità di Rappresentante legale, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata

E

la Sig.ra Tuveri Paola nata a San Gavino Monreale (CA) il 28.08.1974, che interviene quale Presidente del C.D.A. rappresentante legale dell'Impresa Sémata Soc. Coop. avente sede legale in Dolianova 09041 Via Cagliari n. 66, Partita Iva 03187730928, REA della C.C.I.A.A. n. CA252695, Albo società cooperative n. A192526 di seguito per brevità denominata appaltatore;

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 21 febbraio 2023, all'art. 1, comma 2 (*Tabella A – Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese regionali*), così come modificato dall'art. 157 della Legge Regionale 17 ottobre 2023, n. 9. (*Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2023*) ha autorizzato la spesa di Euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la concessione di contributi in favore di soggetti pubblici e privati che abbiano conseguito per i loro musei il riconoscimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), in continuità con quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17”;

- con la Direttiva Assessoriale Prot. n. 0006296 del 28/11/2023, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, considerato che occorre definire i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui trattasi per l'annualità 2023, ritiene che debba trovare applicazione quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 46/11 del 25.11.2021 avente ad oggetto “*Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7, comma 1. Contributi in favore di soggetti pubblici e privati che abbiano conseguito per i loro musei il riconoscimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura). Definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione. Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1. Euro 2.500.000*”, tenuto comunque conto della minore entità delle risorse assegnate e del mutato scenario di riferimento”;

- con Nota prot. n. 34774 del 22/12/2023 la Regione Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione, ha comunicato l'avvenuto accreditamento del Museo Civico archeologico per l'anno 2022;

- la Determinazione rep. n. 2556, prot. n. 31582 del 30.11.2023 del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, ha assegnato al Comune di Santadi per il Museo Civico archeologico di Santadi un contributo pari a euro 10.500,00;

- con nota prot. n. 10686 del 18.12.2023, acquisita al protocollo regionale con n. 33902 del 18.12.2023, il Comune di Santadi ha reso formale accettazione del contributo;

- in data 19/12/2023 è stata stipulata apposita Convenzione tra il Comune di Santadi e la Regione Sardegna;

ALL. 1) alla Deliberazione G.C. n. 13 del 29/02/2024

- il contributo concesso ha vincolo di destinazione alla realizzazione di iniziative finalizzate al mantenimento e/o miglioramento degli standard qualitativi che hanno determinato l'ottenimento del riconoscimento regionale di cui all'art. 19 della L.R. 20/09/2006, n. 14 "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura";

- con Deliberazione G.C. n. _____ del _____ il Comune di Santadi ha stabilito di trasferire il contributo di € 10.500,00 concesso dalla Regione alla Sémata Soc. Cooperativa come innanzi generalizzata, ponendo su di esso un vincolo di destinazione prioritariamente per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione della Sala Polivalente a disposizione delle attività didattiche-educative (lezioni, laboratori) ecc. e, nella misura consentita dalle disponibilità residue del contributo, per interventi manutentivi o sostitutivi degli infissi che manifestino le necessità;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Con la presente Convenzione il Comune di Santadi disciplina gli adempimenti in capo alle Parti e connessi all'utilizzo del finanziamento concesso per il *Museo civico archeologico Santadi*. La Sémata Soc. Cooperativa si impegna a utilizzare il contributo concesso con le modalità stabilite nella presente Convenzione.

Art. 2 Referente

La Sémata Soc. Cooperativa nomina quale referente del progetto, _____ il/la quale, nell'espletamento delle varie iniziative previste, dovrà raccordarsi con il Comune di Santadi.

Art. 3 Attività della Convenzione

La Sémata Soc. Cooperativa, nell'ambito della presente Convenzione, s'impegna alla realizzazione degli interventi individuati dal Comune di Santadi con la Deliberazione G.C. n. _____ del _____ finalizzati al mantenimento e/o miglioramento degli standard qualitativi che hanno determinato l'ottenimento del riconoscimento regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Il Comune di Santadi per mezzo del suo ufficio Tecnico, esercita la supervisione dell'attività attuativa degli interventi e, parimenti, garantisce la sua collaborazione, in funzione del miglior risultato per il mantenimento degli standard di qualità del Museo.

Art. 4 Obblighi del beneficiario

La Sémata Soc. Cooperativa ha il compito di realizzare le attività di consolidamento e miglioramento degli standard qualitativi del Museo quali individuati dal Comune di Santadi con l'atto indicato nel precedente art. 3 e si impegna inoltre a mantenere con l'ufficio Tecnico rapporti informativi e di consultazione onde garantire la massima rispondenza alle esigenze del Comune di Santadi.

ALL. 1) alla Deliberazione G.C. n. 13 del 29/02/2024

Art. 5 Durata della Convenzione

Le attività finanziate dalla presente Convenzione devono essere realizzate entro il 30/04/2024.

Art. 6 Importo della Convenzione

Per le attività oggetto della presente Convenzione il Comune di Santadi s'impegna a corrispondere alla Sémata Soc. Cooperativa, un contributo complessivo pari a € 10.500,00.

Alla liquidazione del finanziamento, si provvede come segue:

- 80% dell'importo complessivo a titolo di acconto, dopo la firma della presente Convenzione;
- 20% quota a saldo in acconto in ragione della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente rendicontata.

Tali importi saranno accreditati sul Conto Corrente intestato alla Sémata Soc. Cooperativa e, all'uopo, comunicato dalla medesima al Comune di Santadi.

Art. 7 Rendicontazione

Il Comune di Santadi procede al pagamento del saldo del contributo a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- nota di trasmissione con l'elenco dei documenti presentati;
- relazione dettagliata degli interventi, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario;
- copia dei documenti contabili (fatture) comprovanti le spese sostenute. I documenti dovranno essere prodotti in originale ed esibiti al dipendente del Comune addetto al procedimento, che procederà alla conformizzazione della copia dei medesimi.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari.

La rendicontazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2024.

Art. 8 Revoca del contributo o riduzione

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- mancata destinazione, totale o parziale, da parte della Sémata Soc. Cooperativa delle risorse assegnate per le finalità previste dalla Deliberazione G.C. n. del ;
- mancato rispetto delle clausole previste nella presente Convenzione.

Qualora, invece, venisse rendicontata una spesa inferiore rispetto al contributo concesso, si procederà ad una proporzionale decurtazione del contributo assegnato.

Art. 9 Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni riservate di cui potrebbero venire a conoscenza nella realizzazione della presente Convenzione, nonché ad agire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

La Sémata Soc. Cooperativa si impegna a prendere visione dell'INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679 (Allegato 2a), nonché a consegnare l'INFORMATIVA ai sensi

ALL. 1) alla Deliberazione G.C. n. 13 del 29/02/2024

dell'articolo 14 del Regolamento 2016/679 (Allegato 2b) a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente Convenzione.

Art. 10
Patti di integrità

La Sémata Soc. Cooperativa provvede a rispettare la misura preventiva del Patto di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta comunale con la Delibera n. 76 del 27/11/2017 allegato al presente atto, quale strumento di prevenzione della corruzione.

Art. 11
Pantouflage

La Sémata Soc. Cooperativa dichiara espressamente di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione comunale di Santadi in violazione del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, c. 16 ter del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

la violazione del divieto di pantouflage comporta la nullità del provvedimento di concessione del contributo e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art. 12
Foro competente

Il foro competente in caso di controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà quello di Cagliari rinunciando espressamente sino ad ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 13
Oneri fiscali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'Allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Comune di Santadi
Il Rappresentante legale
Massimo Impera

Sémata Soc. Cooperativa
Il Rappresentante legale
Paola Tuveri

COMUNE DI SANTADI



Provincia del Sud Sardegna
Piazza Marconi, 1
C.A.P. 09010 TEL 078194201 – FAX 0781941000
e-mail areaamministrativa@comune.santadi.ci.it



ALLEGATO ALLA DELIBERA

PATTO DI INTEGRITÀ

G.C. N° 76
DEL 22-11-2017
Quero

Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Santadi adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006.

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Santadi e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obbligo degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1) L'operatore economico:

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1) L'Amministrazione aggiudicatrice Comune di Santadi:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune di Santadi e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di

affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore, o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione della procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato

contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso jure* del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

L'operatore economico

l'Amministrazione aggiudicatrice

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico
